



COMUNE DI TREBASELEGHE
(Provincia di PADOVA)

Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-845)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Presupposti e ambito di applicazione del canone	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Soggetto attivo	3
TITOLO II - PROCEDURE DI RILASCIO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE	4
Articolo 5 – Concessioni e autorizzazioni	4
Articolo 6 – Rilascio delle concessioni / autorizzazioni	4
Articolo 7 - Avvio del procedimento amministrativo	4
Articolo 8 - Istruttoria	6
Articolo 9 - Conclusione del procedimento	7
Articolo 10 - Rilascio della concessione o autorizzazione	7
Articolo 11 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	7
Articolo 12 - Principali obblighi del titolare della concessione / autorizzazione	7
Articolo 13 - Revoca e modifica. Rinuncia.	8
Articolo 14 – Decadenza per mancato pagamento	8
Articolo 15 - Altre cause di decadenza	8
Articolo 16 - Subentro	9
TITOLO III - TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE	9
Articolo 17 - Tariffe.....	9
Articolo 18 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	9
Articolo 19 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	10
Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	10
Articolo 21 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	11
Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	11
Articolo 23 - Riduzioni e maggiorazioni	12
Articolo 24 - Esenzioni	13
TITOLO IV - VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI	13
Articolo 25 - Termini per il versamento del canone	13
Articolo 26 - Rateazioni	14
Articolo 27 - Rimborsi	14
TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI	15
Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	15
Articolo 29 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	15
Articolo 30 - Maggiorazioni ed indennità	15
Articolo 31 - Riscossione coattiva	16
Articolo 32 - Contenzioso	16
TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI	16
Articolo 33 - Mercato	16
Articolo 34 - Trattamento dei dati personali	16
TITOLO VII - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Articolo 35 - Gestione del servizio	16
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 36 - Entrata in vigore	17

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 e TUEL D. Lgs. n. 267/2000 disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui all'art. 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160.
2. Sono fatte salve le Convenzioni in materia di occupazione suolo pubblico relative alle infrastrutture per le telecomunicazioni già stipulate prima dell'approvazione del presente regolamento.

Articolo 2 – Presupposti e ambito di applicazione del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e, compatibilmente a quanto previsto dalla norme, alle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - c) nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati come previsto dall'art. 1 comma 818 della legge 160/2019;
2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bowwindows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
5. Gli atti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente regolamento non sostituiscono in alcun modo eventuali permessi/autorizzazioni, anche edilizi ecc. previsti dalle specifiche normative.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Come previsto dall'art. 1 comma 823 della Legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte del relativo amministratore.

Articolo 4 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Trebaseleghe.
2. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predisporre i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Trebaseleghe ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse. Il Rilascio delle concessioni/autorizzazioni rimane comunque in capo all'Ente.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato.

TITOLO II - PROCEDURE DI RILASCIO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Articolo 5 – Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o nei tratti di strada situati all'interno dei centri abitati, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, anche se non soggetti al pagamento del canone.

2. Le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune;

3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;

b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

4. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 6 - Rilascio delle concessioni / autorizzazioni

1. L'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale, è rilasciato dall'Ufficio Tributi il quale provvede previa acquisizione nulla osta della Polizia Locale e parere favorevole dell'Ufficio Tecnico. Il provvedimento non sostituisce eventuali ulteriori nulla-osta, autorizzazioni, ecc. previste dalla normativa.

2. L' autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale, è rilasciata dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Ambiente.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari si provvede nei limiti consentiti dalle norme, Codice della strada, disposizioni urbanistiche ed eventuali ulteriori disposizioni di altri Enti.

Articolo 7 - Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione, alla domanda dovrà essere allegata:

- Planimetria dell'area con specificazione dell'ubicazione, evidenziazione degli ingombri delle occupazioni e, se interessati all'occupazione, degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni;
- Documentazione fotografica;
- In caso di installazione manufatti va presentato progetto e/o relativa descrizione tecnica;

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n. 495;
- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo nei casi previsti dalla normativa, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, indicazioni sulle aree/strade pubbliche da cui è visibile l'esposizione pubblicitaria.
- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e) la ragione per la quale è richiesta;
- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o dell'esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata:
 - documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

- progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare è realizzato ed installato a norma di legge.

5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

7. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;

8. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

9. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione sempreché non si tratti di spazi vincolati o per cui la legge prevede particolari prescrizioni, nel qual caso si dovrà richiedere una nuova autorizzazione.

10. La domanda per il rilascio della concessione di occupazione di spazi pubblici e dell'autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario o comunque alla esposizione di messaggi pubblicitari, salvo eventuali e motivate urgenze, va presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione o installazione e esposizione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 8 - Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 7, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri, nulla osta.

Articolo 9 - Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri / nulla-osta eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 10 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
- a) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal titolo IV del presente regolamento;
 - b) costituzione del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - c) corresponsione di eventuali diritti segreteria previsti dall'Amministrazione o rimborsi spese per istruttoria pratica.
2. Può essere previsto un deposito cauzionale nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 11 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del titolare della concessione:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
2. Il provvedimento di autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre all'indicazione del titolare dell'autorizzazione:
- a) l'ubicazione dell'installazione pubblicitaria;
 - b) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - c) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 12 - Principali obblighi del titolare della concessione / autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare della concessione/autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il titolare della concessione/autorizzazione non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. E' fatto, altresì, obbligo al titolare della concessione / autorizzazione, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il titolare della concessione / autorizzazione è, inoltre, tenuto a non arrecare disturbo, molestia al pubblico, danni a terzi e garantendo la sicurezza e l'incolumità pubblica anche con particolare riferimento alla circolazione stradale.
5. Il titolare della concessione / autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale di vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, di cui all'art. 23 del Codice della Strada, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
8. divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione salvo che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente.
9. pagare il canone alle scadenze previste.

Articolo 13 - Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o diverse interpretazioni delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto di revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto.
3. Il titolare della concessione/autorizzazione può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Non si dà luogo al rimborso del canone già versato salvo che la rinuncia sia dovuta a motivate esigenze straordinarie.
4. In caso di rinuncia, formalmente comunicata prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, si può procedere al rimborso del canone versato e dell'eventuale cauzione previa specifica richiesta.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14 - Decadenza per mancato pagamento

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, con le eventuali maggiorazioni / sanzioni precisando che, la non ottemperanza alla richiesta comporterà la decadenza dalla concessione / autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Articolo 15 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- c) di mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione, nei termini previsti dalla concessione, senza giustificato motivo;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente il relativo canone;
 - f) l'esposizione pubblicitaria, salvo particolari specifiche particolarità, non venga installata entro 60 giorni dalla data di ritiro o trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 14, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.
3. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 16 – Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

TITOLO III - TARIFFE E CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE

Articolo 17 – Tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 18 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa con cadenza annuale viene verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente per l'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- a. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - b. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - c. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in base alla tipologia e alla finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

Articolo 19 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee / giornalieri:

- a) sono annuali le occupazioni o le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione / autorizzazione, aventi durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee / giornalieri le occupazioni o le diffusioni di messaggi pubblicitari la cui durata, risultante dall'atto di concessione / autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni, nei casi non esclusi dal canone, al metro quadrato superiore. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo / giornaliero, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.

Articolo 21 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini della quantificazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, in funzione della maggiore o minore importanza delle zone, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, la Giunta può prevedere che il territorio comunale sia suddiviso in più zone. Tale ripartizione è definita dalla Giunta nel provvedimento di definizione delle tariffe. In sede di prima applicazione si provvede con la classificazione del territorio in 2 categorie di cui al precedente regolamento Cosap approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 28/02/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie il territorio comunale è considerato unica categoria (zona).

Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUMINOSO E PROIEZIONI PER CONTO ALTRUI =< 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO E PROIEZIONI PER CONTO ALTRUI > 1 MQ
PANNELLO LUMINOSO E PROIEZIONI PER CONTO PROPRIO
STRISCIONI
PROIEZIONI
DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 21, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SUOLO COMUNALE
OCCUPAZIONE ORDINARIA SI SPAZI SOVRA/SOTTOSUOLO
OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO RALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO IL LORO PRODOTTO

OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI, RELIGIOSE, ASSISTENZIALI, CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO, FIERE OVE NON SIANO PREVISTE SPECIFICHE ESENZIONI
OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI PER L'INSTALLAZIONI DI INFRASTRUTTURE - ANTENNE - RIPETITORI E IMPIANTI TECNOLOGICI DI TRASMISSIONE
OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON STRUTTURE FISSE DA PARTE DI OPERATORI DEL COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI
OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 23 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, si applica una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, si applica una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, si applica una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo, si applica una riduzione del 40%;
- e) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica una riduzione del 30%;
- f) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- g) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica una riduzione del 50%;
- h) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero ove non siano previste esenzioni si applica una riduzione dell'80%;
- i) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, si applica una riduzione del 20%;
- j) Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore ai 30 giorni si applica una riduzione del 50%.
- k) Per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione come di seguito riportato:
 - 1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 percentuale di riduzione del 50%;
 - 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 22:00 percentuale di riduzione del 60%;
 - 3° Fascia: dalle ore 22:00 alle ore 06:00 percentuale di riduzione del 90%;
 Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

Articolo 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone tutte le fattispecie disciplinate dall'art. 1, comma 833, della legge n. 160/2019 ed inoltre:

- a) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione del territorio, ricreative e del tempo libero, patrocinate e concordate con il Comune;
- b) le occupazioni effettuate da parte delle vetture, autobus ecc., destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture del servizio pubblico di noleggio con conducente durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone non supera l'importo di € 5,00 con esclusione dei parcheggi a pagamento;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati dall'Amministrazione;
- f) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche o sindacali per attività non aventi scopo di lucro fino ad una superficie massima di mq 10;
- g) le occupazioni relative ai passi carrai e pedonali di ogni tipologia;
- h) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici purché non contengano messaggi pubblicitari;
- i) l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato;
- j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- k) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- l) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- n) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

2. La Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati in occasione di iniziative di particolare rilevanza non contemplate nel comma precedente.

TITOLO IV - VERSAMENTI, RATEAZIONI E RIMBORSI

Articolo 25 - Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione / autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Se tale data cade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo. In sede di prima applicazione del nuovo canone il termine ordinario annuale di versamento è posticipato al 31 maggio 2021;
4. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di

energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in massimo quattro rate anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

Articolo 26 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre euro 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 27 – Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 5,00.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura pari al canone dovuto aumentato del 50 %;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1 comma 821 lettera h) della Legge 160/2019 di importo pari all'indennità di cui alla lettera precedente, fermo restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

4. Gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità / sanzioni;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 30 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato con un minimo di € 25,00

ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione / concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 32 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 33 – Mercato

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 34 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO VII - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35 - Gestione del servizio

1. L'art. 1 comma 847 della legge 160/2019 ha abrogato la precedente disciplina del servizio delle pubbliche affissioni;

2. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati;

3. Con decorrenza 01 dicembre 2021 il servizio delle pubbliche affissioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021 in conformità a quanto disposto dall'art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2020.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.